Gazzetta ufficiale L 88 I dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno

24 marzo 2020

Sommario

II Atti non legislativi

DECISIONI

★ Decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, del 23 marzo 2020, recante deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione

1



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/430 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2020

recante deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'inizio della crisi epidemiologica causata dal coronavirus SARS-CoV-2, la malattia a esso associata, la COVID-19, si è diffusa rapidamente in tutto il mondo, raggiungendo anche il territorio dell'Unione. A causa del rapido aumento del numero di casi, l'11 marzo 2020 il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che la COVID-19 può essere caratterizzata come una pandemia. Il 12 marzo 2020, alla luce del rapido peggioramento della situazione nella regione europea dell'OMS, con oltre 20 000 casi confermati e quasi 1 000 decessi, il direttore regionale dell'OMS per l'Europa ha dichiarato che l'Europa è diventata l'epicentro della pandemia.
- (2) Di conseguenza, gli Stati membri hanno adottato una serie di misure straordinarie di prevenzione e di contenimento, tra cui la quarantena, la chiusura di negozi non essenziali, scuole e università, l'attuazione di politiche di lavoro a distanza, nonché restrizioni o divieti di spostamento e di viaggio. Tali misure rendono impossibile o molto difficile per taluni membri del Consiglio viaggiare per essere fisicamente presenti alle sessioni tenute dal Consiglio presso la sua sede. A sua volta ciò rende difficile raggiungere il quorum richiesto dall'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento interno del Consiglio (¹) e, di conseguenza, tenere le sessioni formali del Consiglio.
- (3) Tenuto conto delle succitate circostanze eccezionali e al fine di garantire la continuità istituzionale nel processo decisionale del Consiglio, è necessario derogare temporaneamente all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio per quanto riguarda le decisioni di ricorrere alla procedura scritta normale. Durante il periodo di applicazione della presente decisione, e solo durante tale periodo, una decisione di ricorrere alla procedura scritta normale che sia adottata dal comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper) dovrebbe essere adottata conformemente alla modalità di votazione applicabile per l'adozione dell'atto del Consiglio. Tale deroga dovrebbe applicarsi per un periodo di un mese, rinnovabile.
- (4) Il ricorso alla procedura scritta normale quale alternativa all'adozione di atti del Consiglio nelle sessioni del medesimo dovrebbe essere preceduto da un'accurata preparazione in sede di Coreper, e l'atto del Consiglio interessato dovrebbe, ove possibile e pertinente, essere oggetto di una discussione politica preliminare da parte dei ministri, per esempio mediante videoconferenza informale, al fine di garantire nella massima misura possibile, tra l'altro, il coordinamento nazionale, la trasparenza pubblica e il coinvolgimento dei parlamenti nazionali conformemente alle pratiche degli Stati membri,

⁽¹) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1º dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

Articolo 1

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio, una decisione di ricorrere alla procedura scritta normale, ove tale decisione sia adottata dal Coreper, è adottata conformemente alla modalità di votazione applicabile per l'adozione dell'atto del Consiglio interessato.

Articolo 2

La presente decisione si applica per un periodo di un mese a decorrere dalla data di adozione.

Qualora le circostanze eccezionali continuino a giustificarla, il Consiglio può prorogare la presente decisione.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2020

Per il Consiglio La presidente A. METELKO-ZGOMBIĆ

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica) ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



